Tribunali ordinari nazionali

Slovenia

La presente sezione fornisce informazioni sull'organizzazione degli organi della giurisdizione ordinaria.

Giurisdizione ordinaria

Ai sensi dell'articolo 98 della Zakon o sodišči (legge sull'ordinamento giudiziario), la giurisdizione ordinaria slovena contempla i seguenti organi giurisdizionali:
okrajna sodišča (tribunali circondariali),
okrožna sodišča (tribunali distrettuali),
višja sodišča (tribunali superiori),
Vrhovno sodišče (Corte suprema della Repubblica di Slovenia, in prosieguo: Corte suprema).

Competenza degli okrajna sodišča (tribunali circondariali)

Ai sensi dell'articolo 99 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli okrajna sodišča (tribunali circondariali) sono competenti:

in materia penale

a pronunciarsi in primo grado sui reati punibili con l'ammenda o con la reclusione fino a tre anni, salvo nel caso di reati di diffamazione commessi a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di informazione pubblica
a indagare sui reati sopra descritti
a decidere su altre questioni previste dalla legge;

in materia civile

a pronunciarsi in primo grado:
su questioni di diritto civile ai sensi del codice di procedura civile
su successioni e altre questioni non contenziose, ove non sia altrimenti disposto dalla legge, nonché su questioni relative al registro immobiliare
su questioni relative all'esecuzione forzata e su questioni assicurative, ove non altrimenti previsto dalla legge;

in altre materie

a decidere su altre questioni previste dalla legge;

patrocinio a spese dello Stato

decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove non vi siano altri organi giurisdizionali competenti a tal fine, e decidere sull'ammissione al patrocino a spese dello Stato nelle controversie aventi un elemento internazionale riguardanti illeciti minori.

Competenza degli okrožna sodišča (tribunali distrettuali)

Ai sensi dell'articolo 101 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli okrožna sodišča (tribunali distrettuali) sono competenti:

in materia penale

a pronunciarsi in primo grado sui reati che non sono di competenza dei tribunali circondariali
a indagare sui reati di cui al punto 1
a procedere all'istruttoria e a pronunciarsi in primo grado sui reati commessi da minori
a decidere in primo grado sull'esecuzione delle sentenze penali pronunciate da un organo giurisdizionale straniero
a eseguire le sentenze penali derivanti dai precedenti punti 1, 3 e 4 e le sentenze penali dei tribunali circondariali
a decidere in merito all'autorizzazione di una limitazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
a pronunciarsi nei processi senza dibattimento (anche su questioni penali di competenza dei tribunali circondariali)
a svolgere altre funzioni previste dalla legge
a controllare la legittimità e la correttezza del trattamento dei detenuti e a sorvegliare i detenuti.
Nei casi più complessi legati alla criminalità organizzata ed economica, al terrorismo, alla corruzione e ad attività criminali analoghe, le mansioni di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7 e 8 sono di competenza delle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali;

in materia civile

a pronunciarsi in primo grado:
su questioni di diritto civile ai sensi del codice di procedura civile
sul riconoscimento delle sentenze di tribunali stranieri
su concordati preventivi, fallimenti e liquidazioni rientranti nella loro competenza e su controversie connesse
su controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale
su richieste di provvedimenti provvisori, depositate prima dell'inizio della controversia, su cui il tribunale deve decidere secondo le norme sulle controversie economiche o su questioni in cui è stato concordato l'arbitrato e sulle domande di procedimenti sommari riguardanti i diritti di proprietà intellettuale
sui procedimenti non contenziosi ove previsto dalla legge;

in altre materie

a gestire il registro delle imprese
a decidere su altre questioni previste dalla legge
a decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in questioni civili, penali e di altra natura
a decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie aventi un elemento internazionale.

Competenza degli višja sodišča (tribunali superiori)

Ai sensi dell'articolo 104 della legge sull'ordinamento giudiziario, i višja sodišča (tribunali superiori) sono competenti:
a giudicare in secondo grado le impugnazioni contro le decisioni dei tribunali circondariali e distrettuali della propria circoscrizione
a giudicare le controversie in materia di competenza tra tribunali circondariali e distrettuali e trasferimento di competenza ad un altro tribunale circondariale o distrettuale della propria circoscrizione
a decidere su altre questioni previste dalla legge.

Banche dati giuridiche

Denominazione e URL della banca dati

Sodstvo Republike Slovenije (organi giurisdizionali sloveni)

La consultazione della banca dati è gratuita?

Sì, la consultazione della banca dati è **gratuita**.

Descrizione sintetica del contenuto

Il portale degli organi giurisdizionali sloveni (Sodstvo Republike Slovenije) permette la consultazione di alcune banche dati, tra cui:

il sistema giudiziario della Repubblica di Slovenia;

l'amministrazione giudiziaria;

i pubblici registri (registri immobiliari, registro delle imprese).

Link correlati

Elenco degli organi giurisdizionali

Ultimo aggiornamento: 16/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.